



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF125

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 8


OGGETTO	DECRETO CRESCITA – LE PRINCIPALI MISURE DOPO LA CONVERSIONE
RIFERIMENTI	D.L. 34/2019 CONV. IN L. 58/2019, PUBBL. IN G.U. N. 151 SO N. 26 DEL 29/06/2019
CIRCOLARE DEL	05/07/2019 (3° parte)

Sintesi: si conclude l'analisi delle principali disposizioni del D.L. 34/2019 (c.d. decreto crescita), convertito nella L. 58/2019.

VENDITA DI BENI TRAMITE PIATTAFORME DIGITALI (art. 13)

La disposizione in esame prevede quanto segue:

- ➔ **Il soggetto passivo** che **facilita**, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi,
- ➔ **le vendite a distanza di beni importati o quelle di beni all'interno dell'UE**
 - **deve trasmettere entro il mese successivo a ciascun trimestre**, secondo modalità e termini stabiliti con Prov. dell'Agenzia,
 - per ciascun fornitore i **seguenti dati**:

DATI DA INVIARE
Denominazione o dati anagrafici completi , residenza o domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, indirizzo di posta elettronica.
 NEW: nei dati da comunicare sono stati aggiunti quelli anagrafici completi e il codice identificativo fiscale se esistente (novità disposte in sede di conversione in legge del decreto).
Numero totale delle unità vendute in Italia
Per le unità vendute in Italia, a scelta del soggetto passivo, l'ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita

NEW: dal testo originario è stato eliminato l'obbligo del **primo invio dei dati nel mese di luglio 2019**.

L'**omessa o incompleta trasmissione dei dati** presenti sulla piattaforma comporta che

- il **soggetto passivo** viene considerato **debitore d'imposta** per le vendite a distanza,
- **salvo** che non **dimostri** che l'**imposta** è stata **assolta dal fornitore**.

REGIME IVA DELLE CESSIONE DI APPARECCHI ELETTRONICI

Le disposizioni che disciplinano il regime Iva delle cessioni di apparecchi elettronici previste **dall'art. 11-bis, co. 11-15, del D.L. 135/2018**, acquistano efficacia dal 1/01/2021.

Il soggetto passivo che ha facilitato tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di cui al citato art. 11-bis,

- nel periodo compreso tra il 13/02/2019 e il 1/05/2019,
- invia i dati relativi a tali operazioni secondo termini e modalità da determinarsi con Prov. dell'Agenzia.

NEW: anche in tal caso è stato eliminato l'obbligo del primo invio dei dati nel mese di luglio 2019.

REINTRODUZIONE DELLA DENUNCIA FISCALE DI VENDITA DI ALCOLICI (art. 13-bis)

L'**art. 13-bis**, tramite modifica del co. 2, art. 29, del D.lgs. 504/1995,


- ➔ **reintroduce l'adempimento** che era stato soppresso dalla L. 124/2017 riguardante l'**obbligo di denuncia fiscale**

- ➔ per la vendita di alcolici in
 - esercizi pubblici,
 - esercizi di intrattenimento pubblico,
 - esercizi ricettivi e
 - rifugi alpini.

PAGAMENTO DEI DIRITTI DOGANALI (art. 13-ter)

L'art. 13-ter, intervenendo sull'art. 77 del DPR 43/1973, prevede la possibilità per i **contribuenti**

- ➔ di pagare presso gli uffici doganali i **diritti doganali**, così come gli **altri diritti riscossi dalle Dogane** in forza di specifiche norme, nonché le relative **sanzioni**, ovvero il **deposito cauzionale** di somme a titolo di tali diritti,
- ➔ mediante **strumenti di pagamento tracciabili ed elettronici**.

STRUMENTI DI PAGAMENTO	
▪	carte di debito, di credito o prepagate e ogni altro strumento di pagamento elettronico
▪	bonifico bancario e accreditamenti sul c/corrente postale intestato all'ufficio
▪	in contanti fino ad € 300;
	Nota: il direttore dell'ufficio doganale può consentire il superamento di limite di importo, fermo restando il rispetto della normativa sull'uso del contante, in presenza di particolari circostanze.
▪	assegni circolari non trasferibili, in presenza di aspetti di necessità/urgenza, stabiliti con Prov. dell'ADM

LOCAZIONI BREVI E STRUTTURE RICETTIVE (art. 13-quater)

La disposizione in esame,

- ➔ al fine di **contrastare l'evasione** nel settore **turistico-recettivo**,
- ➔ prevede le seguenti misure:

ASPETTI	CONTENUTO DELLE MODIFICHE
Locazioni Brevi (D.L. 50/2017)	Viene previsto che in assenza della nomina di un rappresentante fiscale, <ul style="list-style-type: none"> ✓ gli intermediari immobiliari residenti in Italia che appartengono allo stesso gruppo degli intermediari non residenti ✓ sono responsabili in solido per il pagamento della ritenuta sull'ammontare dei canoni e corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve.
Dati sulle persone alloggiate in strutture ricettive	Si dispone che i dati relativi alle generalità delle persone alloggiate presso le strutture ricettive , comunicate dai gestori alla questura, <ul style="list-style-type: none"> ▪ siano forniti dal Ministero dell'interno, in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva, ▪ all'Agenzia delle entrate affinché siano resi disponibili, anche a fini di monitoraggio, ai comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno o il contributo di soggiorno. Inoltre, tali dati sono utilizzati dall'Agenzia , insieme a quelli trasmessi dai soggetti esercenti attività di intermediazione immobiliare, ai fini dell'analisi del rischio circa i corretti adempimenti fiscali. L'attuazione è rinviata ad apposito decreto del MEF.
Banca dati e utilizzo dati	Viene istituita presso il Ministero del turismo un' apposita banca dati <ul style="list-style-type: none"> ▪ delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi presenti sul territorio nazionale, identificate secondo un codice identificativo, ▪ da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza, consentendo l'accesso all'Agenzia Entrate. Si rinvia ad apposito decreto ministeriale la definizione degli aspetti ad essa relativi.

Codice identificativo	<p>I titolari delle strutture ricettive, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che ne dispongono,</p> <ul style="list-style-type: none"> devono pubblicare nelle comunicazioni inerenti all'offerta/promozione il codice identificativo pena l'applicazione di una sanzione pecuniaria da € 500 ad € 5.000; la sanzione è raddoppiata in caso di reiterazione della violazione.
------------------------------	---

ENTI ASSOCIATIVI ASSISTENZIALI (art. 14)

La disposizione in esame interviene sulla **disciplina tributaria degli enti di tipo associativo** ex art. 148 del TUIR al fine di chiarire l'**ambito soggettivo dell'agevolazione**

- che opera per alcune categorie di **ENC**, prevalentemente associativi,
- e che consiste nella non **tassazione** dei proventi relativi alle **prestazioni effettuate in diretta attuazione degli scopi istituzionali**, in quanto considerate non commerciali.



Nota: rientrano nel novero delle associazioni assistenziali tutte le associazioni di carattere assistenziale che rispettano i requisiti del Codice del terzo settore (D.lgs. 117/2017); ciò interessa, quindi, associazioni assistenziali, quelle culturali, quelle di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona.

Per effetto di tale modifica **si interviene, di conseguenza, anche sul co. 4, art. 89, del D.lgs. 117/2017**. Il nuovo ambito applicativo dell'agevolazione è **subordinato all'operatività del Registro degli ETS** e comprende le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, sportive dilettantistiche, nonché le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici.




Nota: dal nuovo dettato normativo dell'art. 89 restano escluse, rispetto all'ambito applicativo dell'art. 148 del TUIR, le associazioni culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona.

DELIBERE DEGLI ENTI LOCALI SULLE ENTRATE TRIBUTARIE (art. 15-bis)

L'**art. 15-bis** modifica **modalità e termini di invio delle delibere** regolamentari e tariffarie relative alle **entrate tributarie dei comuni, delle province e delle città metropolitane**, e abroga di conseguenza le disposizioni del co. 2, art. 52, del D.lgs. 446/1997.

Contenuto delle modifiche apportate all'art. 13 del D.L. 201/2011	
co. 15	<p>Viene previsto l'invio al Dipartimento delle finanze del MEF, solo in via telematica, mediante inserimento del testo nella sezione del Portale del federalismo fiscale,</p> <ul style="list-style-type: none"> per la pubblicazione nel sito informatico, delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni e delle province e città metropolitane. <p>La decorrenza è prevista:</p> <ul style="list-style-type: none"> per i comuni: dall'anno d'imposta 2020 per province e città metropolitane: dall'anno d'imposta 2021
co. 15-bis	<p>Con decreto del MEF sono stabilite, oltre alle modalità di attuazione dell'obbligo di invio,</p> <ul style="list-style-type: none"> le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili <ul style="list-style-type: none"> ✓ per l'assolvimento degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi.
co. 15-ter	<p>A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti riguardanti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e TASI</p> <ul style="list-style-type: none"> acquistano efficacia a far data dalla pubblicazione effettuata ai sensi del co. 15, purché la pubblicazione avvenga entro il 28/10 dell'anno cui la delibera/regolamento afferisce;

	<p>a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico entro il 14/10 dello stesso anno.</p> <p> Nota: i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e TASI la cui scadenza è fissata dal comune</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>prima del 1/12 di ogni anno:</u> si effettuano in base agli atti applicabili per l'anno precedente; ✓ <u>dopo il 1/12 di ogni anno:</u> si effettuano sulla base degli atti pubblicati entro il 28/10, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio; si applicano gli atti dell'anno precedente nel caso di omessa pubblicazione entro il suddetto termine.
co. 15- quater	<p>A decorrere dall'anno d'imposta 2020, i regolamenti e delibere di approvazione delle tariffe relativi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ all'imposta di soggiorno, contributo di sbarco, contributo di soggiorno, nonché al contributo previsto a carico dei vettori per l'accesso al comune di Venezia, ▪ hanno effetto dal 1° giorno del 2° mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ex co. 15. <p>Il MEF pubblica regolamenti e delibere entro i 15 gg lavorativi successivi all'inserimento nel Portale.</p>
co. 15- quinqies	<p>Ai fini della pubblicazione, le delibere di variazione dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la RC derivante dalla circolazione di veicoli a motore sono trasmesse con le modalità ex c. 15.</p>

CONTRASTO ALL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI (art. 15-ter)

La disposizione in esame consente agli **enti locali** di **subordinare**

- ➔ alla **verifica della regolarità** del pagamento dei **tributi locali** da parte dei richiedenti
- ➔ il rilascio di **licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi**, inerenti **attività commerciali/produktive**.

RIAPERTURA TERMINI ROTTAMAZIONE E SALDO E STRALCIO DEBITI (art. 16-bis)

L'art. 16-bis **riapre al 31/07/2019** i **termini per l'adesione** ai seguenti istituti agevolativi:


- ➔ **rottamazione** dei carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1/01/2000 ed il 31/12/2017;
- ➔ **saldo e stralcio dei debiti fiscali e contributivi delle persone fisiche in difficoltà economica**, affidati agli agenti della riscossione nel periodo sopra indicato.

Viene previsto per i suddetti istituti che, fatti salvi i debiti già ricompresi in dichiarazioni di adesione presentate entro il 30/04/2019, è possibile **accedere alla definizione agevolata**

- mediante la **presentazione** di apposita dichiarazione **entro il 31/07/2019**,
- con **modalità e modulistica** che l'AE-R è tenuta a pubblicare entro 5 gg dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.



Nota: si applicano, in tal caso, le disposizioni ex art. 3, D.L. 119/2018, fatta eccezione per le disposizioni che disciplinano il trattamento dei soggetti che hanno aderito alle precedenti definizioni agevolate.

DEROGHE ALLA DISCIPLINA DEL D.L. 119/2018	
Integrazione	<p>In caso di esercizio della facoltà di accedere alla rottamazione, la dichiarazione resa può essere integrata entro la medesima data del 31/07/2019.</p> <p> Nota: l'integrazione entro il 31/07/2019 è prevista anche per la dichiarazione di saldo e stralcio dei debiti delle persone fisiche in difficoltà economica.</p>
Pagamento	<p>Il pagamento delle somme dovute è effettuato alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ in unica soluzione: entro il 30/11/2019, ▪ rateizzato in 17 rate consecutive: <ul style="list-style-type: none"> - <u>prima rata:</u> è pari al 20% delle somme dovute e scade il 30/11/2019;

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 - Email: info@redazionefiscale.it

	- <u>restanti rate di pari importo</u> : scadenti il 28/02, il 31/05, il 31/07 e il 30/11 di ogni anno a decorrere dal 2020; in tal caso, gli interessi del 2% annuo sono dovuti dal 1/12/2019.
Somme dovute	L'AE-R comunica, entro il 31/10/2019 , al debitore l'ammontare delle somme dovute per la definizione.
Revoca dilazioni	Alla data del 30/11/2019, le dilazioni sospese per effetto della presentazione della dichiarazione di adesione sono revocate e non possono accordarsi nuove dilazioni. Tale condizione è prevista anche per la dichiarazione di saldo e stralcio dei debiti delle persone fisiche in difficoltà economica
Debiti non assolti al 7/12/2018	I debiti relativi ai carichi per i quali non è stato effettuato , entro il 7/12/2018, l'integrale pagamento delle somme da versare nello stesso termine, <ul style="list-style-type: none"> possono essere definite in unica soluzione entro il 30/11/2019, ovvero in un massimo di 9 rate consecutive, <ul style="list-style-type: none"> <u>prima rata</u>: è pari al 20% delle somme dovute e scade il 30/11/2019; <u>restanti rate di pari importo</u>: scadenti il 28/02, il 31/05, il 31/07 e il 30/11 degli anni 2020 e 2021; gli interessi sono dovuti a decorrere dal 1/12/2019.

Le suddette disposizioni:

- **si applicano anche alle dichiarazioni tardive**, presentate dopo il 30/04/2019 e prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame;
- **non si applicano** ai carichi affidati agli agenti della riscossione a titolo di **risorse proprie tradizionali UE** ex art. 5 del D.L. 119/2018.

IMU SULLE SOCIETÀ AGRICOLE (art. 16-ter)

L'art. 16-ter con una norma di **interpretazione autentica**, quindi retroattiva, in materia di **agevolazioni tributarie riconosciute ai fini dell'IMU** chiarisce che

- anche in favore delle **società agricole** sono applicabili le **agevolazioni IMU**
- riconosciute agli imprenditori agricoli a titolo principale (IAP) ed ai coltivatori diretti.

DEFINIZIONE DEI CARICHI CONTRIBUTIVI (art. 16-quinquies)

La disposizione in esame interviene sulla disciplina della **definizione agevolata dei carichi fiscali e contributivi per i contribuenti in difficoltà economica** (ex L. 145/2018) prevedendo che:

- ➔ l'applicazione della definizione agevolata ai **carichi contributivi omessi dagli iscritti alle casse previdenziali professionali**
- ➔ è subordinata ad una **previa delibera delle casse medesime**, soggetta ad approvazione ministeriale, **da pubblicare** sui propri siti istituzionali entro il **16/09/2019** e **comunicare**, entro la stessa data, all'Agente della riscossione mediante PEC.



Nota: di conseguenza, viene prevista, tra gli elementi da comunicare al debitore, anche la presenza di delibera favorevole delle casse previdenziali.

RINNOVO DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE A CANONE AGEVOLATO (art. 19-bis)

Con una **norma di interpretazione autentica** dell'art. 2, co. 5, L. 431/1998, viene stabilito che:

- ➔ in mancanza della **comunicazione** per rinuncia del rinnovo del contratto, da inviarsi almeno 6 mesi prima della scadenza,
- ➔ il contratto è **rinnovato tacitamente**, a ciascuna scadenza, **per ulteriori 2 anni**.

AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI E IMBALLAGGI (art. 26-bis)

La norma in esame, da attuarsi con apposito decreto ministeriale, prevede misure agevolative,

- ➔ sotto forma di abbuoni sui prezzi e di **credito d'imposta**,
- ➔ per aumentare la **% di imballaggi riutilizzabili o avviati al riciclo immessi sul mercato**.

MISURE AGEVOLATIVE	
Acquirente	<p>L'impresa venditrice della merce può riconoscere all'impresa acquirente un abbuono</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ a valere sul prezzo dei successivi acquisti, in misura pari al 25% del prezzo dell'imballaggio contenente la merce ed esposto in fattura; ▪ che è riconosciuto all'atto della resa dell'imballaggio, da effettuarsi entro 1 mese dall'acquisto.
Venditore	<p>All'impresa venditrice che riutilizza gli imballaggi usati ovvero ne effettua la raccolta differenziata ai fini del successivo avvio al riciclo è riconosciuto</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ un credito di imposta pari al doppio degli abbuoni riconosciuti all'impresa acquirente, ▪ anche se quest'ultimo non li utilizza.

ASPETTI RELATIVI AL CREDITO D'IMPOSTA
<ul style="list-style-type: none"> ▪ è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di € 10.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di € 10 milioni per il 2020 ▪ può essere utilizzato solo in compensazione con F24 da presentare tramite i servizi telematici dell'Agenzia e non è soggetto al limite annuale di utilizzo di € 250.000 ▪ è utilizzabile dal 1/01 del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati riutilizzati gli imballaggi ovvero è stata effettuata la raccolta differenziata per il successivo avvio al riciclo degli imballaggi stessi, per i quali è stato riconosciuto l'abbuono all'impresa acquirente, anche se da questa non utilizzato ▪ non è soggetto a tassazione ai fini delle imposte sui redditi e IRAP ▪ non rileva ai fini del rapporto di deduzione degli interessi passivi e componenti negativi di reddito di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, TUIR ▪ va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta di riconoscimento

AGEVOLAZIONI SUI PRODOTTI DA RICICLO E RIUSO (art. 26-ter)

La disposizione, da attuarsi con apposito DM, riconosce per l'anno 2020 un contributo pari al 25% del costo di acquisto di prodotti di,

- ➔ **semilavorati** e prodotti finiti **derivanti**, per almeno il 75% della loro composizione, **dal riciclaggio di rifiuti o di rottami**;
- ➔ **compost di qualità** derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.

Alle **imprese e titolari di reddito di lavoro autonomo acquirenti dei predetti beni**,

- il contributo è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta,
- fino a un importo massimo annuo di € 10.000 per ogni beneficiario, nel limite di € 10 milioni per il 2020.



Nota: la condizione richiesta per la spettanza del credito d'imposta è che i beni acquistati siano effettivamente impiegati nell'attività; inoltre, lo stesso non è cumulabile con quello previsto dalla legge di bilancio 2019 per le imprese che acquistano prodotti riciclati o imballaggi compostabili o riciclati.

Ai soggetti acquirenti dei suddetti beni **non destinati all'esercizio dell'attività**, il contributo

- spetta fino ad un **importo massimo annuo di € 5.000** per ogni beneficiario, nel limite di € 10 milioni per il 2020;
- è **anticipato dal venditore** dei beni come sconto sul prezzo di vendita e a questi rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo.

CREDITI D'IMPOSTA
▪ sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta di riconoscimento
▪ non sono soggetti a tassazione ai fini delle imposte sui redditi e IRAP
▪ non rilevano ai fini del rapporto di deduzione degli interessi passivi e componenti negativi di reddito di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, TUIR
▪ sono utilizzabili dal 1/01 dell'anno successivo al riconoscimento
▪ può essere utilizzato solo in compensazione con F24 da presentare tramite i servizi telematici dell'Agenzia e non è soggetto al limite annuale di utilizzo di € 250.000

PROMOZIONE DELL'ECONOMIA SOCIALE (art. 30-ter)

L'art. 30-ter introduce, a decorrere dal 1/01/2020, un'agevolazione volta a promuovere l'economia locale attraverso la **riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi**.

In particolare, le agevolazioni sono previste, per la durata di 4 anni,

- per i **soggetti esercenti attività in specifici settori economici** che procedono
- all'**ampliamento** di esercizi commerciali già esistenti o alla **riapertura** di esercizi chiusi da almeno 6 mesi, siti nel territorio dei comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti.



Settori interessati: sono artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, commercio al dettaglio, compresa la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico; l'agevolazione è circoscritta ai solo **esercizi di vicinato e medie strutture di vendita**.

ESCLUSIONI	
soggettive	<ul style="list-style-type: none"> ▪ attività di compro oro, definita ai sensi del D.lgs. 92/2017; ▪ sale scommesse o che detengono al loro interno apparecchi di intrattenimento di cui all'art. 110, co. 6, lett. a) e b) del TULPS
oggettive	<ul style="list-style-type: none"> ▪ i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti in precedenza interrotte; ▪ le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente, da parte dello stesso soggetto che la esercitava in precedenza, o comunque di un soggetto, anche societario, che sia ad esso riconducibile.



Nota: l'agevolazione consiste nell'erogazione di contributi la cui misura è rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti dall'esercente e regolarmente pagati nell'anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, fino al 100% dell'importo.

I contributi

- sono erogati, nel rispetto degli aiuti de minimis, a decorrere dalla data di effettivo inizio dell'attività dell'esercizio, attestata dalle comunicazioni previste dalla normativa vigente;
- sono concessi in base all'ordine di presentazione delle richieste, fino all'esaurimento delle risorse iscritte nel bilancio comunale.

Soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni:

- sono gli **esercenti, in possesso delle abilitazioni/autorizzazioni** richieste per lo svolgimento delle attività nei settori sopra indicati,
- che procedono all'**ampliamento** di esercizi già esistenti o alla **riapertura** di esercizi chiusi da almeno 6 mesi.

Nota: per gli esercizi il cui ampliamento comporta la riapertura di ingressi o di vetrine su strada pubblica chiusi da almeno 6 mesi nell'anno per cui è chiesta l'agevolazione, il contributo è concesso per la sola parte relativa all'ampliamento medesimo.

ULTERIORI ASPETTI	
Richiesta	La fruizione delle agevolazioni richiede la presentazione al comune, dal 1/01 al 28/02 di ogni anno, da parte dei soggetti interessati di una richiesta redatta su apposito modello.
Importo	<ul style="list-style-type: none"> il comune, a seguito dei controlli, determina la misura del contributo spettante; l'importo di ciascun contributo è determinato dal responsabile dell'ufficio tributi in proporzione al numero di mesi di apertura dell'esercizio nel quadriennio considerato, che non può essere inferiore a 6 mesi.
Cumulo	I contributi non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dal decreto in esame e da altre normative statali, regionali o provinciali.

OBBLIGHI INFORMATIVI EROGAZIONI PUBBLICHE (art. 35)

Fermo restando l'impianto normativo previsto dal decreto originario, **l'unica modifica** che si registra in sede di conversione in legge è quella relativa al **sistema sanzionatorio**.

Le **sanzioni** previste per l'**inosservanza degli obblighi informativi** sono:

- una **sanzione pari all'1%** degli importi ricevuti con un **importo minimo di € 2.000**,
- nonché una **sanzione accessoria** dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione.

ASPETTI SANZIONATI (L. 124/2017, art. 1, co. 125-ter)	
D.L. 34/2019 (testo originario)	Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato <ul style="list-style-type: none"> agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti
D.L. 34/2019 (dopo la conv. in legge)	Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato <ul style="list-style-type: none"> agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.
N.B.: la restituzione delle somme è prevista qualora il trasgressore non provveda agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa.	

Disposizioni non modificate nell'ambito del co. 125-ter, art. 1, L. 124/2017	
Irrogazione della sanzione	Gli organi competenti all'irrogazione delle sanzioni sono <ul style="list-style-type: none"> le PP.AA. di cui al co. 2, art. 1, D.lgs. 165/2001, che hanno erogato il beneficio oppure, negli altri casi, l'amministrazione vigilante o competente per materia.
Normativa applicabile	Si applica, in quanto compatibile, la L. 689/1981

ADEGUAMENTI STATUTARI (art. 43, co. 4-bis)

La disposizione prevede la **proroga al 30/06/2020 del termine per l'adeguamento statutario di:**

- ➔ **bande musicali, ONLUS**, organizzazioni di volontariato (**ODV**) e associazioni di promozione sociale (**APS**), di cui al D.lgs. 117/2017 (il termine era stabilito al 3/08/2019);
- ➔ **imprese sociali** di cui al D.lgs. 112/2017 (il termine era stabilito al 20/01/2019).